

GRADUATORIE DI CIRCOLO / ISTITUTO

PERSONALE DOCENTE

BIENNIO 2009/10 - 2010/11

GUIDA ALLA LETTURA del D.M. n. 56 del 28 maggio 2009



LE NOVITA' DEL DECRETO

- Per il biennio relativo agli aa.ss. 2009/10 e 2010/11 in ogni istituzione scolastica sono costituite nuove graduatorie di circolo/istituto per gli insegnamenti effettivamente impartiti relativi a posti di insegnamento, classi di concorso o posti di personale educativo.
- Le domande devono essere presentate entro martedì 30 giugno 2009 ed entro la stessa data devono essere posseduti i titoli di accesso e i titoli valutabili. Si devono utilizzare i moduli appositamente predisposti: allegato A/1 (per l'inserimento nella II fascia, aspiranti abilitati) e allegato A/2 (per l'inserimento nella III fascia, aspiranti forniti del solo titolo di studio).
- La scelta delle scuole nelle cui graduatorie di istituto si chiede di essere inseriti deve essere effettuata da tutti gli aspiranti dal 1° al 31 luglio 2009 utilizzando il Modello B, ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ WEB.
- Tra le **novità** contenute nel **D.M. 56/09**, evidenziamo:
- l'introduzione di diverse modalità di compilazione e dei termini di invio del modello B necessario per la scelta delle scuole in cui si chiede l'inserimento nelle graduatorie di istituto. E' prevista, infatti, la predisposizione e l'inoltro del modello B esclusivamente con modalità web in un periodo compreso tra il 1° e il 31 luglio 2009, successivo rispetto a quello fissato per la presentazione delle domande tramite i modelli A/1 e A/2. A tale fine è necessario utilizzare l'apposita "funzionalità web" disponibile sul sito del MIUR www.pubblica.istruzione.it nella sezione dedicata "istanze on line presentazione delle istanze via web" che consente di trasmettere i dati delle scuole richieste:
- I la non necessità di dichiarare i titoli già valutati presentati nel 2007, in occasione dell'analoga precedente procedura. E' richiesto il solo aggiornamento del punteggio da parte degli aspiranti già inclusi nella medesima fascia delle vigenti graduatorie d'istituto (art. 4, comma 1). Nei modelli A/1 e A/2 è stata inserita, infatti, un'apposita sezione in cui gli aspiranti devono dichiarare in autocertificazione il punteggio con cui figurano nelle attuali graduatorie a cui si aggiungeranno i punteggi relativi agli eventuali nuovi titoli conseguiti successivamente al 23.7.2007 (termine per la presentazione delle domande relative al biennio 2007-2009). Potranno essere dichiarati, inoltre, eventuali titoli acquisiti prima del 23.7.2007 purché non presentati in precedenza (art. 4, comma 4, penultimo periodo);
- ! il divieto di ripresentare titoli e servizi già dichiarati per l'inserimento nelle graduatorie vigenti. Il divieto è previsto senza eccezioni, anche se i titoli in questione sono stati a suo tempo valutati erroneamente o addirittura non sono stati valutati (art. 4, comma 4, ultimo periodo). La sanzione prevista per chi ripresenta titoli già dichiarati in precedenza è addirittura l'esclusione dalle graduatorie;
- la possibilità di presentare la **domanda di inserimento** nelle graduatorie di istituto **in qualsiasi provincia**, anche diversa da quelle in cui si è eventualmente già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, ivi comprese le code (art. 5, comma 1);

- ! la semplificazione delle procedure di convocazione dei supplenti in attuazione del Regolamento sulle supplenze (D.M. 131/07), attraverso:
 - ✓ l'obbligo di indicare nella domanda da parte degli aspiranti di scuola dell'infanzia e primaria il telefono cellulare o, in alternativa, il telefono fisso, in caso di richiesta di assunzione per le supplenze brevi fino a 10 giorni (art. 5, comma 2);
 - ✓ l'obbligo di indicare nella domanda (a pena di esclusione) da parte di tutti gli aspiranti almeno due recapiti tra i seguenti sistemi di comunicazione (art. 11, comma 2):
 - telefono cellulare:
 - telefono fisso;
 - indirizzo di posta elettronica;
 - ✓ la possibilità da parte delle scuole:
 - di convocare gli aspiranti per le proposte di supplenza di trenta o più giorni utilizzando in alternativa al telegramma l'invio di SMS con avviso di ricezione o di email con avviso di ricezione;
 - di adottare per le **proposte di supplenza superiori a 10 giorni** sistemi di convocazione singola o plurima tramite SMS con avviso di ricezione tramite apposite **convenzioni** da stipulare con le società operanti nel settore;
 - ✓ l'indicazione da parte delle scuole del **termine tassativo** entro cui deve avvenire il **riscontro** (accettazione o rifiuto) **della proposta** di assunzione da parte del supplente;
 - ✓ una più chiara enunciazione delle modalità di convocazione degli aspiranti per supplenze brevi (fino a 10 giorni). Nell'art. 11, comma 7, infatti, si precisa che:
 - nella fascia oraria di reperibilità (**7,30 9,00**) le scuole procedono allo scorrimento delle graduatorie utilizzando il recapito di **telefono cellulare e/o fisso**;
 - la mancata risposta comporta l'immediato scorrimento della graduatoria:
 - qualora nella fascia oraria nessuno abbia accettato la supplenza, le scuole, dalle 9,00 alle 10,00, possono riconsiderare eventuali situazioni lasciate in sospeso per mancanza di risposta diretta dell'aspirante, attribuendo la supplenza al primo disponibile:
 - la scuola, in relazione all'urgenza e alla necessità di garantire la massima celerità nella copertura del posto, indica in maniera prescrittiva il momento in cui l'aspirante deve prendere servizio.

LE GRADUATORIE E LE "FASCE"

- Le nuove graduatorie di istituto per il biennio 2009-2011 sostituiscono integralmente quelle attualmente vigenti e sono costituite esclusivamente con gli aspiranti che presentano i relativi modelli di domanda.
- ! Chi non presenta la domanda, anche se è attualmente incluso in graduatoria e non deve presentare nuovi titoli da valutare, sarà escluso dalle nuove graduatorie di istituto per il biennio 2009-2011.

- Le graduatorie della **prima fascia derivano direttamente dalle graduatorie ad esaurimento** e hanno **validità biennale** correlata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie ad esaurimento (aa.ss. 2009/10 e 2010/11).
 - ! Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di istituto gli aspiranti devono presentare dal 1° al 31 luglio 2009 solo il Mod. B esclusivamente con modalità web per la scelta delle sedi scolastiche.
- Le graduatorie della **seconda e terza fascia** sono costituite sulla base delle domande presentate entro il **30 giugno 2009** ai sensi del D.M. 56/09. I punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze deriveranno esclusivamente dai dati riportati nei **Modelli A1 e A2.** Le graduatorie della **seconda e terza fascia** hanno **validità biennale** (aa.ss. 2009/10 e 2010/11).
 - **!** I nuovi aspiranti devono dichiarare tutti i titoli posseduti ai fini dell'attribuzione del punteggio ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al decreto e previste dal Regolamento delle supplenze D.M. 13.6.2007 (art. 4, comma 3).
 - ! Gli aspiranti già inseriti nella stessa fascia delle graduatorie di istituto attualmente vigenti devono:
 - ✓ dichiarare in autocertificazione il punteggio posseduto nelle attuali graduatorie. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di strumento musicale la dichiarazione deve riguardare anche il punteggio relativo ai titoli artistici e quello con cui gli interessati sono eventualmente inseriti negli elenchi di sostegno (vedi anche schede seguenti);
 - ✓ dichiarare in autocertificazione gli eventuali nuovi titoli conseguiti successivamente al 23.7.2007 (termine per la presentazione delle domande relative al biennio 2007-2009) ai fini dell'aggiornamento del punteggio (art. 4, comma 4);
 - ✓ dichiarare eventuali titoli acquisiti prima del 23.7.2007 purché non presentati in precedenza (art. 4, comma 4, penultimo periodo).
 - ! Non è possibile, a pena di esclusione dalle graduatorie, ripresentare titoli e servizi già dichiarati per l'inserimento nelle attuali graduatorie di istituto. Il divieto è previsto senza eccezioni, anche se i titoli in questione sono stati a suo tempo valutati erroneamente o addirittura non sono stati valutati (art. 4, comma 4, ultimo periodo)
- Per la scelta delle scuole in cui essere inseriti nelle graduatorie di istituto tutti gli aspiranti devono presentare dal 1° al 31 luglio 2009 il Modello B - ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ WEB
- I dirigenti scolastici utilizzano le graduatorie di istituto per conferire le seguenti tipologie di supplenze:
 - ✓ supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
 - ✓ **supplenze temporanee** per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.



LE TRE FASCE DELLE GRADUATORIE

PRIMA FASCIA

Comprende gli **aspiranti inseriti** nelle corrispondenti **graduatorie ad esaurimento** vigenti nel biennio 2009-2011 (le relative domande per l'inserimento/aggiornamento sono state presentate entro lo scorso 11 maggio).

- La collocazione in graduatoria deriva dalla trasposizione automatica in base all'ordine di fascia, di punteggio e di precedenza con cui gli aspiranti risultano inclusi nella graduatoria ad esaurimento corrispondente.
- Ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto per gli insegnamenti corrispondenti a quelli in cui si è inclusi nelle graduatorie ad esaurimento gli interessati devono presentare solo il Mod. B per la scelta delle sedi scolastiche dal 1° al 31 luglio 2009 esclusivamente con modalità web.

SECONDA FASCIA

Include gli aspiranti che non sono inseriti in graduatoria ad esaurimento, forniti di specifica abilitazione o idoneità conseguita mediante:

- ✓ superamento di procedure concorsuali o abilitanti;
- ✓ superamento dell'esame finale al termine di corsi SSIS, COBASLID, primo corso biennale di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale:
- ✓ laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola dell'infanzia;
- ✓ laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola primaria;
- √ diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio per l'inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A;
- ✓ abilitazioni conseguite all'estero da parte di cittadini italiani o comunitari in possesso:
 - di riconoscimento dell'abilitazione conseguita in uno degli Stati dell'Unione Europea con formale provvedimento ministeriale in base alle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE recepite con decreto legislativo 206/07, congiunto ad attestato della conoscenza della lingua italiana denominato "CELI 5 Doc" rilasciato dall'Università per stranieri di Perugia;
 - di riconoscimento con provvedimento direttoriale ai sensi dell'art. 49, dPR 31.8.99, n. 394, dell'idoneità o abilitazione professionale all'insegnamento conseguita in Paesi extra comunitari.

TERZA FASCIA

Comprende gli aspiranti forniti del solo **titolo di studio** valido per l'accesso all'insegnamento richiesto. I titoli di accesso sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento:

scuola dell'infanzia

√ diploma conseguito entro l'a.s. 2001/02 al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale;



✓ diploma conseguito entro l'a.s. 2001/02 al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell'istituto magistrale è valido purché corrisponda a diploma di "maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi.

scuola primaria

√ diploma conseguito entro l'a.s. 2001/02 al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell'istituto magistrale è valido purché corrisponda a diploma di "maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi

scuola secondaria di I e Il grado

- ✓ titoli previsti dal D.M. 30.1.1998, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni e lauree specialistiche equiparate di cui al D.M. 9.2.2005, n. 22.
- ✓ per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media: diploma specifico di conservatorio rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla legge 508/99 o diploma specifico di secondo livello conseguito ai sensi della normativa vigente;
- ✓ per le classi di concorso 29/A e 30/A: diploma ISEF, diploma di laurea quadriennale in scienze motorie, lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S;
- ✓ per le materie musicali e artistiche sono validi sia i diplomi di Conservatorio e Accademia di Belle Arti rilasciati ai sensi dell'ordinamento previgente alla legge 508/99, sia i diplomi di secondo livello conseguiti ai sensi della normativa vigente.

posti di personale educativo

- ✓ laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo scuola primaria (tale titolo consente l'accesso alle graduatorie di terza fascia legge 341/90, art. 3 ma per tale personale non è abilitante e, pertanto, non consente l'accesso alla II fascia);
- ✓ diploma conseguito entro l'a.s. 2001/02 al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (D.M. 10.3.1997, art. 2, comma 3);
- ✓ in mancanza dei suddetti requisiti è consentita l'iscrizione a coloro che risultino inclusi nelle graduatorie delle istituzioni educative dell'a.s. 2006/07 e che nel corso dell'ultimo triennio di vigenza delle stesse, abbiano prestato servizio in qualità di educatore per almeno 16 giorni.

Titoli di studio conseguiti all'estero da parte di cittadini italiani o comunitari:

- ✓ i titoli di studio conseguiti all'estero sono validi solo se già dichiarati equipollenti al corrispondente titolo italiano;
- ✓ ai fini dell'attribuzione del punteggio come "altri titoli" (lettera C, tabella 1, allegato A, D.M. 13.6.2007) il titolo estero deve essere debitamente tradotto e certificato dalla competente Autorità Diplomatica italiana (Consolato).
 - **N.B.**: La legge 11.7.2002, n. 148 dispone che: "La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia. Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse".



LE DOMANDE

- Le **domande** devono essere presentate utilizzando **esclusivamente i seguenti modelli** previsti dal D.M. 56/09:
 - ✓ Modello A/1 per l'inclusione nelle graduatorie di II fascia (entro il 30 giugno 2009)
 - ✓ Modello A/2 per l'inclusione nelle graduatorie di III fascia (entro il 30 giugno 2009)
 - ✓ Modello B esclusivamente con modalità web dal 1° al 31 luglio 2009 per la scelta delle sedi scolastiche (valido per tutti gli aspiranti e per tutte le tre fasce delle graduatorie).

PRIMA FASCIA

Aspiranti inclusi a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento

- L'inclusione nella prima fascia delle graduatorie di istituto è effettuata per gli stessi insegnamenti per cui gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.
- Ai fini della scelta delle sedi scolastiche, gli aspiranti devono presentare il modello B dal 1° al 31 luglio 2009 esclusivamente con modalità web.
- L'inserimento nelle relative graduatorie di circolo e di istituto viene effettuato dal Sistema Informatico del MPI secondo la graduazione derivante dalla **trasposizione automatica** dell'ordine di fascia, di punteggio e di precedenza con cui gli aspiranti risultano inclusi nella graduatoria ad esaurimento corrispondente valida per il biennio 2009-2011.
- Gli aspiranti inclusi in graduatoria ad esaurimento, se in possesso dei titoli di accesso per altri insegnamenti, possono chiedere anche l'inserimento in seconda o terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. A tal fine devono presentare domanda entro il 30 giugno 2009 utilizzando il modello A/1 (se in possesso di abilitazione) o A/2 (se in possesso del solo titolo di studio).
- La scelta delle scuole, effettuata con il modello B, è valida per tutte le fasce e per tutti gli insegnamenti per i quali si ha titolo all'inserimento in graduatoria di istituto.

Aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento

- Gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento devono presentare domanda compilando il modello B dal 1° al 31 luglio 2009 esclusivamente con modalità web per la richiesta delle istituzioni scolastiche.
- ! Ricordiamo che l'inserimento con riserva non produce effetti ai fini delle assunzioni.
 - ✓ Tali aspiranti, in attesa dello scioglimento della riserva, ai fini del conseguimento delle supplenze, possono chiedere l'inclusione a pieno titolo nella II o III fascia delle graduatorie di istituto presentando il modello A1 o A2 entro il 30 giugno 2009, per gli insegnamenti per i quali possiedono i titoli di accesso (art. 4, comma 11).



- I in tal modo risulteranno inseriti con riserva in prima fascia e a pieno titolo nella seconda e/o terza fascia richieste.
- La richiesta delle scuole è effettuata con un unico Mod. B esclusivamente con modalità web dal 1° al 31 luglio 2009 valido per tutte le fasce e per tutti gli insegnamenti per i quali si ha titolo all'inserimento in graduatoria.

ATTENZIONE !!!

- A causa del sovrapporsi dei tempi operativi di definizione delle diverse graduatorie (ad esaurimento e di istituto) e anche al fine di evitare eventuali esclusioni dalle graduatorie di istituto, il decreto prevede che tutte le domande devono corrispondere alle situazioni possedute dall'aspirante alla data del 30 giugno 2009.
- Gli aspiranti che con la domanda inoltrata entro l'11 maggio 2009 per l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento:
 - ✓ hanno chiesto per la prima volta l'inserimento;
 - ✓ hanno sciolto la riserva;
 - ✓ si sono riservati di presentare l'abilitazione che acquisiranno entro il 30 giugno 2009;

a seconda della situazione in cui prevedono di trovarsi il 30 giugno devono presentare, il modello A/1 (se abilitati non ancora inseriti in graduatoria ad esaurimento) oppure il modello A/2 (se forniti del solo titolo di studio e non ancora inseriti in graduatoria ad esaurimento), oppure, per precauzione, entrambi, entro il 30 giugno 2009. Ciò in quanto le graduatorie ad esaurimento per il 2009-2011 non risulteranno ancora costituite alla data del 30 giugno 2009.

- L'art. 4, comma 5, del D.M. 56/09 prevede, infatti, che l'aspirante si deve considerare, rispetto al termine del 30 giugno 2009, per ciascun insegnamento richiesto:
 - ✓ già incluso in graduatoria ad esaurimento (e può chiedere, conseguentemente, l'inserimento nelle graduatorie d'istituto di I fascia);
 - ✓ già abilitato (e può chiedere, conseguentemente, l'inserimento nelle graduatorie d'istituto di inclusione in II fascia):
 - ✓ in possesso del solo titolo di studio (e può chiedere, conseguentemente, l'inserimento nelle graduatorie d'istituto di III fascia).

Successivamente alla definizione delle graduatorie ad esaurimento, infatti, tutti gli aspiranti che vi risultano inseriti otterranno, per trasposizione automatica, l'inserimento nelle graduatorie di istituto di prima fascia, e non si terrà conto, per gli insegnamenti per i quali è stata conseguita l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2011, della domanda di inclusione nelle graduatorie d'istituto in seconda o terza fascia.

! Gli aspiranti che non hanno presentato entro l'11 maggio 2009 la domanda di aggiornamento o di conferma di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento saranno depennati da tali graduatorie a partire dal 1° settembre 2009. Conseguentemente poiché la situazione al 1° settembre 2009, risulterà di non inclusione in graduatoria ad esaurimento, tali aspiranti, in quanto abilitati, devono presentare il modello A/1 entro il 30 giugno 2009 per l'inclusione in Il fascia nelle graduatorie di circolo e di istituto ed il modello B esclusivamente con modalità web dal 1° al 31 luglio 2009.



SECONDA E TERZA FASCIA

Aspiranti abilitati/idonei - Aspiranti forniti del solo titolo di studio

- Gli aspiranti abilitati/idonei ai fini dell'inserimento nelle graduatorie d'istituto di seconda fascia devono presentare la domanda compilando il modello A/1 entro il 30 giugno 2009.
 - ✓ Tali aspiranti saranno graduati secondo la **tabella di valutazione** dei titoli utilizzata per la terza fascia delle graduatorie ad esaurimento annessa al D.M. 42 dell'8.4.2009 (**Allegato 2**).
 - ✓ Gli aspiranti abilitati in "strumento musicale" nella scuola media, non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, saranno valutati in base alla specifica tabella Allegato 3 annessa al D.M. 42 dell'8.4.2009.
- Gli aspiranti non abilitati, forniti del solo titolo di studio, compresi quelli di "strumento musicale", ai fini dell'inserimento nelle graduatorie d'istituto di terza fascia devono presentare la domanda compilando il modello A/2 entro il 30 giugno 2009.
 - ✓ Tali aspiranti saranno graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli **Allegato 1** (annessa al Regolamento per le supplenze del personale docente, D.M. 13.6.2007).
- Per la scelta delle scuole in cui essere inseriti nelle graduatorie di istituto tutti gli aspiranti devono presentare dal 1° al 31 luglio 2009 il Mod. B esclusivamente con modalità web.

ATTENZIONE !!!

- I nuovi aspiranti devono dichiarare tutti i titoli posseduti ai fini dell'attribuzione del punteggio ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al decreto e previste dal Regolamento delle supplenze D.M. 13.6.2007 (art. 4, comma 3).
- ! Gli aspiranti già inseriti nella stessa fascia delle graduatorie di istituto attualmente vigenti devono:
 - ✓ dichiarare in autocertificazione il punteggio posseduto nelle attuali graduatorie. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di "strumento musicale" la dichiarazione deve riguardare anche il punteggio relativo ai titoli artistici e quello con cui gli interessati sono eventualmente inseriti negli elenchi di sostegno;
 - I l'aspirante dovrà dichiarare, inoltre, se il **punteggio** che risulta nel sistema informativo è stato successivamente **modificato** con provvedimento manuale della scuola che ha gestito la domanda nel corso del biennio 2007-2009; tale dichiarazione sarà oggetto di opportuni accertamenti.
 - ✓ dichiarare in autocertificazione gli eventuali nuovi titoli conseguiti successivamente al 23.7.2007 (termine per la presentazione delle domande relative al biennio 2007-2009) ai fini dell'aggiornamento del punteggio (art. 4, comma 4);
 - ✓ dichiarare eventuali titoli acquisiti prima del 23.7.2007 purché non presentati in precedenza (art. 4, comma 4, penultimo periodo).

- ! Non è possibile, a pena di esclusione dalle graduatorie, ripresentare titoli e servizi già dichiarati per l'inserimento nelle attuali graduatorie di istituto. Il divieto è previsto senza eccezioni, anche se i titoli in questione sono stati a suo tempo valutati erroneamente o addirittura non sono stati valutati (art. 4, comma 4, ultimo periodo)
- L'autocertificazione sarà sottoposta a **controllo obbligatorio del dirigente scolastico** della scuola cui è indirizzata la domanda. A tale fine è stata predisposta una specifica funzione del sistema informativo che sarà utilizzata anche per l'attribuzione d'ufficio del punteggio nel caso in cui l'aspirante non abbia provveduto ad indicarlo.

LA SCELTA DELLA PROVINCIA

- L'aspirante può richiedere una sola provincia, tramite la compilazione di un solo Modello B, esclusivamente con modalità web, per tutte le graduatorie d'istituto nelle quali ha titolo ad essere incluso (di prima, seconda e terza fascia).
- Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di istituto, possono scegliere una provincia che può essere anche diversa rispetto a quella in cui sono inclusi e alle eventuali province aggiuntive in cui sono inseriti in coda.

LA SCELTA DELLE SCUOLE

Con il **Modello B**, da compilare esclusivamente con **modalità web dal 1° al 31 luglio** 2009 è possibile chiedere, indicando i relativi codici meccanografici:

- scuola dell'infanzia e primaria: massimo 10 istituzioni scolastiche di cui massimo 2 circoli didattici (ad esempio in totale 2 C.D. + 8 I.C.)
 - Per gli aspiranti della scuola dell'infanzia e primaria che presentano domanda nelle province (indicate nelle note al Modello B) in cui non c'è un numero di istituti sufficiente a rispettare i limiti previsti, è possibile, fermo restando il numero massimo di 10 scuole, non tenere conto del vincolo di indicare massimo due circoli didattici.
 - ! Per le supplenze brevi in sostituzione dei docenti titolari assenti fino a 10 giorni è prevista una subgraduatoria, in cui sono inseriti gli aspiranti che si dichiarano disponibili ad effettuare anche tali supplenze. A tale fine nell'ambito del numero massimo delle 10 scuole esprimibili devono essere indicate massimo 7 istituzioni scolastiche con il limite di 2 circoli didattici (per le modalità di convocazione vedi paragrafo successivo).

scuola secondaria: massimo 20 istituzioni scolastiche

- ! Coloro che chiedono l'inserimento in graduatorie sia di scuola dell'infanzia e primaria che di scuola secondaria devono rispettare il vincolo complessivo di 20 istituzioni scolastiche di cui 10 riferite a posti di scuola dell'infanzia e primaria (esempio: 2 C.D. + 8 I.C. + 10 istituti secondari oppure 2 C.D. + 5 I.C. + 13 Istituti secondari).
- I codici relativi agli **istituti comprensivi** valgono sia per la scuola dell'infanzia e primaria che per la scuola secondaria di primo grado.

- Per gli **istituti omnicomprensivi** occorre indicare gli specifici codici meccanografici delle singole scuole incluse nell'istituto.
- ! Gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno che, tra le scuole prescelte, includono le sedi di **istituzioni scolastiche ed educative speciali per non vedenti e sordomuti**, dovranno inviare o consegnare **copia del modulo di domanda alle medesime scuole speciali**, le quali con procedura manuale provvederanno alla costituzione della relativa graduatoria speciale d'istituto, d'intesa con la scuola che gestisce la domanda.

Trento, Bolzano e Valle d'Aosta

Per gli aspiranti che intendono presentare le domande agli Uffici Scolastici delle province di **Trento, Bolzano e della Regione Valle d'Aosta** vigono le specifiche disposizioni e termini adottati con autonomi e specifici provvedimenti dai predetti Uffici. La procedura di cui al D.M. 56/09 non è utilizzabile e non si applica per tali province e regione.

LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2009, compilando esclusivamente gli appositi modelli A/1 (aspiranti abilitati), A/2 (aspiranti non abilitati). Anche i titoli dichiarati devono essere posseduti entro il 30 giugno 2009.
- Per la scelta delle scuole in cui essere inseriti nelle graduatorie di istituto tutti gli aspiranti devono presentare dal 1° al 31 luglio 2009 un solo Mod. B - esclusivamente con modalità web.
- Il modelli di domanda devono essere inviati all'istituzione scolastica indicata per prima nel Mod. B. Tale scuola provvederà alla valutazione dei titoli e alla gestione informatica della domanda. L'inoltro deve avvenire per raccomandata r/r o per consegna a mano.
- Gli aspiranti all'insegnamento in più ordini scolastici devono indicare al primo posto un'istituzione scolastica di grado superiore.
- ! Gli aspiranti che presentano domanda esclusivamente per la scuola dell'infanzia e/o primaria possono indicare come prima scuola sia un circolo didattico sia un istituto comprensivo considerati di pari grado.
- Deve essere presentato un solo modello A1/, A2 (ovviamente in relazione ai titoli posseduti) e B qualunque sia il numero di graduatorie in cui si richiede di essere inclusi.

LA TRASMISSIONE CON MODALITA' WEB DEL MODELLO B

- Per la scelta della provincia e delle scuole in cui essere inseriti nelle graduatorie di istituto tutti gli aspiranti devono presentare dal 1° al 31 luglio 2009 un solo Mod. B - esclusivamente con modalità web
 - Per gli aspiranti che intendono presentare le domande agli Uffici Scolastici delle province di **Trento, Bolzano e della Regione Valle d'Aosta** vigono le specifiche disposizioni e termini adottati dai predetti Uffici secondo autonomi provvedimenti. La procedura di cui al DM 56/2009 non è utilizzabile e non si applica per tali province e regione.

- È stata predisposta sul sito internet www.pubblica.istruzione.it nella sezione "istanze on line inserimento modello B" una funzione semplificata, che permette di inserire e trasmettere direttamente al sistema informativo il modello B.
- Tale modalità di trasmissione consente:
 - ✓ la visualizzazione e la conseguente digitazione delle sedi scolastiche della provincia scelta evitando così qualsiasi possibilità di errore nei codici delle scuole;
 - ✓ la pubblicazione delle graduatorie definitive di istituto di prima fascia in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico.
- Per l'utilizzo della funzione web sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:

1. registrazione – GIA' ATTIVA

- ✓ è possibile registrarsi immediatamente secondo le indicazioni contenute nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line presentazione delle Istanze via web registrazione", presente sull'home page del sito internet del MIUR (www.pubblica.istruzione.it);
- ✓ gli aspiranti che non l'abbiano già fatto in occasione di una precedente procedura devono registrarsi sul sito del MIUR per ricevere "username", "password" di accesso e la prima parte del codice personale;
- ✓ dovranno, quindi, recarsi presso una scuola per il "riconoscimento fisico" e successivamente riceveranno, sempre via mail, l'intero codice personale;
- ✓ Il codice personale dovrà essere sotituito al primo utilizzo e consentirà l'accesso al sistema per la compilazione del modello B.

2. inserimento - DAL 1° AL 31 LUGLIO

- ✓ la compilazione e l'invio del modello B tramite sistema informatico, potrà essere effettuata dal 1° al 31 luglio 2009; il modello dovrà essere indirizzato alla scuola che gestirà la domanda e a cui sono stati già trasmessi i Modelli A/1 e/o A/2 per l'inclusione nella seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto. Come precisato sopra gli aspiranti che chiedono esclusivamente l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto dovranno, invece, inviare solo il Modello B;
- ✓ questa operazione deve essere effettuata sempre nella sezione dedicata "Istanze on line presentazione delle Istanze via web - inserimento mod. B", che sarà presente sul sito internet del Ministero.

LE DOMANDE: ALCUNE PRECISAZIONI

- Il modulo di domanda è una complessiva "dichiarazione sostitutiva di certificazione".
- Gli aspiranti, pertanto, non devono produrre alcuna certificazione ad eccezione:
 - ✓ dei titoli artistici per i candidati di "strumento musicale" nella scuola secondaria di primo grado;
 - ✓ dei titoli conseguiti all'estero;
 - ✓ dei servizi d'insegnamento prestati nei Paesi UE;
 - ✓ dei servizi prestati con contratti atipici;
 - ✓ della corrispondenza del titolo estero a diploma di maturità per gli aspiranti all'insegnamento di conversazione in lingua estera.

- E' ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli posseduti dagli aspiranti entro il 30 giugno 2009.
- Gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande devono avere un'età non superiore a 65 anni riferita al 1° settembre 2009. Qualora i 65 anni siano compiuti nel corso del primo anno di validità della graduatoria, l'aspirante è depennato con decorrenza dall'anno scolastico successivo.

NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

- chi è escluso dall'elettorato attivo politico;
- chi è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento:
- chi è stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
- chi si trova temporaneamente inabilitato o interdetto;
- chi è incorso nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
- chi è collocato a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale (per i dipendenti statali o di enti pubblici);
- chi è incorso nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea (per la sua durata)
 dall'insegnamento (per i docenti non di ruolo);
- chi si trova in una delle condizioni ostative previste dalla legge 18.1.1992, n. 16.

I CONTROLLI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Il dirigente scolastico che gestisce la domanda effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni in occasione dell'attribuzione del primo rapporto di lavoro nel biennio di vigenza delle graduatorie.
 - I controlli sono effettuati dall'istituzione scolastica che gestisce la domanda dell'aspirante (anche se richiesti da altre scuole interessate) e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate.
 - ! Il dirigente scolastico rilascia all'interessato apposita certificazione dell'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione deve essere consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con la quale contrae rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto in questione.
 - Il dirigente scolastico in caso di mancata convalida dei dati provvede alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al Sistema Informativo per i necessari adeguamenti.



LE GRADUATORIE DI CONVERSAZIONE IN LINGUA ESTERA

- Per le graduatorie di conversazione in lingua estera il titolo di accesso previsto è: "titolo di studio conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali".
- La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si verifica quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari secondo l'apposita dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità consolare italiana competente per territorio.
- Il titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale.
- Per l'insegnamento di conversazione di una lingua estera ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi anche aspiranti non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Questi aspiranti sono collocati in graduatoria in posizione subordinata rispetto a coloro che sono in possesso della cittadinanza comunitaria.

GLI ELENCHI DI SOSTEGNO

- Gli aspiranti forniti anche dello specifico titolo di specializzazione, possono chiedere l'inserimento negli elenchi di sostegno per le attività didattiche ad alunni portatori di handicap psico-fisico, della vista, dell'udito.
- Coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi di sostegno con l'indicazione della tipologia di specializzazione posseduta e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
- Gli aspiranti forniti del titolo di abilitazione o di studio valido per l'insegnamento delle discipline impartite nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, possono chiedere l'inclusione nelle corrispondenti graduatorie speciali.
- In ciascun circolo didattico o istituto comprensivo sono predisposti elenchi di sostegno distinti per gli insegnamenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria in cui gli aspiranti sono inseriti con la medesima posizione di fascia e con il punteggio con cui risultano inclusi nella rispettiva graduatoria di posto comune.
- Per gli insegnamenti della scuola secondaria di primo grado è predisposto un unico elenco articolato in fasce ove ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e punteggio in cui figura in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di I grado.



- Per gli aspiranti inseriti nella graduatoria di "strumento musicale" è utilizzata, in seconda fascia, una diversa tabella di valutazione mentre nella terza, si procede anche alla valutazione dei titoli artistici. Al fine di garantire la necessaria omogeneità di punteggio con quello degli altri aspiranti. l'inclusione negli elenchi del sostegno è effettuata con le seguenti modalità:
 - ✓ per la seconda fascia rideterminazione dei titoli posseduti in base a quanto previsto dalla tabella 2 allegata al DDG 16.3.2007 (come già operato per la graduatoria ad esaurimento);
 - ✓ per la terza fascia sottrazione del punteggio relativo ai titoli artistici.
- Per gli insegnamenti di scuola secondaria di Il grado gli elenchi, articolati in fasce, sono predisposti relativamente a ciascuna area disciplinare; ogni aspirante è incluso nell'elenco prescelto in base alla migliore collocazione di fascia e correlato punteggio in cui figura in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di II grado riferita alla medesima area disciplinare.

LE ESCLUSIONI E LE REGOLARIZZAZIONI

- Sono escluse dalla valutazione le domande:
 - ✓ presentate oltre il 30 giugno 2009;✓ prive della firma dell'aspirante;

 - ✓ degli aspiranti privi dei requisiti generali di ammissione;
 - ✓ degli aspiranti privi del titolo di accesso.
- ! E' escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza:
 - ✓ l'aspirante che abbia presentato domanda in **più di una provincia** ivi incluse quelle di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta;
 - ✓ l'aspirante che abbia presentato domanda in un numero di scuole superiore a quello previsto dall'art. 5, comma 1, D.M. 56/09 (20 istituzioni scolastiche con il limite nella scuola dell'infanzia e primaria di 10 scuole tra cui massimo 2 circoli didattici);
 - ✓ l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità;
 - ✓ l'aspirante che dichiara nuovamente titoli valutabili già presentati in occasione delle procedura relativa al biennio 2007-09, (art. 4, comma 4, ultimo capoverso)
 - ✓ l'aspirante che **non fornisce** i recapiti telefonici e di posta elettronica espressamente richiesti per ricevere le proposte di assunzione da parte delle scuole (art. 5, comma 2, ultimo capoverso; art. 11, comma 2), a meno che non regolarizzi la domanda.
- L'ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale, previa fissazione da parte della scuola di un breve termine per l'adempimento.



LA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE I RECLAMI E I RICORSI

- I dirigenti scolastici pubblicano:
 - ✓ le graduatorie di prima fascia in via definitiva;
 - ✓ le graduatorie di seconda e terza fascia in via provvisoria.
- ! Entro 10 giorni dalla pubblicazione all'albo della scuola delle graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia, è ammesso reclamo al dirigente scolastico che gestisce la domanda e che deve pronunciarsi entro 15 giorni.
- Preliminarmente alla pubblicazione delle graduatorie è pubblicato nel sito web di ciascun USP un elenco di tutti gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto con accanto l'elencazione delle scuole prescelte da ciascun aspirante. In caso di riscontro di errori materiali rispetto a quanto richiesto, è previsto un termine di 5 giorni dalla pubblicazione per inviare apposita segnalazione alla scuola cui è stato indirizzato il Modello B chiedendo la correzione di eventuali indicazioni errate.
- Le graduatorie divengono definitive a seguito della decisione sui reclami presentati.
- La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente USP, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
- Avverso le graduatorie definitive è esperibile ricorso al TAR (entro 60 giorni) o al Capo dello Stato (entro 120 giorni).
- Avverso il contratto di assunzione, o la mancata proposta di contratto, si deve presentare reclamo al dirigente scolastico nella cui istituzione si verifica la situazione contestata.
- Avverso la decisione del dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro previa attivazione delle procedure di conciliazione e arbitrato previste dall'art. 130 e seguenti del CCNL.

LA PROCEDURA INFORMATICA PER LA CONVOCAZIONE DEGLI ASPIRANTI

- Al fine di rendere più efficienti, celeri ed economiche le procedure di assunzione le scuole devono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che consente:
 - ✓ di conoscere lo stato di occupazione totale o parziale o di non occupazione degli aspiranti;
 - ✓ di convocare i soli aspiranti che sono nella condizione di accettare la supplenza.



- Per garantire l'efficacia di tale procedura le scuole sono tenute tassativamente a comunicare al Sistema Informativo nel giorno stesso della stipula del contratto con il supplente e della sua presa di servizio, i dati richiesti secondo le modalità specificate nella guida operativa di supporto alla procedura
- Ciò consente di fornire alle altre scuole "in tempo reale" la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.
- All'attribuzione della supplenza dovrà seguire la stampa della porzione di graduatoria consultata che, unitamente al contratto, sarà conservato nel fascicolo dell'aspirante.
- ! Ai fini dell'applicazione delle sanzioni devono essere comunicate al Sistema Informativo, secondo le specifiche istruzioni che saranno fornite nella relativa guida operativa, i casi di:
 - ✓ rinuncia ad una proposta di assunzione;
 - ✓ mancata assunzione del servizio;
 - ✓ abbandono del servizio.

I CRITERI E LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEI SUPPLENTI

■ Il D.M. 56/09 ha introdotto misure di **semplificazione delle procedure di convocazione** dei supplenti, previste dal Regolamento D.M. 131/07, al fine di accelerare e rendere più efficienti ed economiche le assunzione.

E' previsto:

- ✓ l'obbligo di indicare nella domanda da parte degli aspiranti di scuola dell'infanzia e primaria il telefono cellulare o, in alternativa, il telefono fisso in caso di richiesta di assunzione per le supplenze brevi fino a 10 giorni (art. 5, comma 2);
- ✓ l'obbligo di indicare nella domanda (a pena di esclusione) da parte di tutti gli aspiranti almeno due recapiti tra i seguenti sistemi di comunicazione (art. 11, comma 2):
 - telefono cellulare:
 - telefono fisso:
 - indirizzo di posta elettronica.
- Per le supplenze fino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria è previsto:
 - ✓ le scuole scorrono le graduatorie utilizzando esclusivamente il recapito di telefono cellulare e/o nella fascia oraria di reperibilità dei supplenti compresa tra le 7,30 e le 9,00;
 - ✓ la mancata risposta del supplente comporta l'immediato scorrimento della graduatoria;
 - ✓ qualora nella fascia oraria nessuno abbia accettato la supplenza, le scuole dalle 9,00 alle
 10,00, possono considerare eventuali situazioni lasciate in sospeso per mancanza di
 risposta diretta dell'aspirante, attribuendo la supplenza al primo disponibile;
 - ✓ la scuola, in relazione all'urgenza e alla necessità di garantire la massima celerità di copertura del posto, stabilisce il momento tassativo in cui il supplente deve prendere servizio.

- Per supplenze da 11 a 29 giorni:
 - √ l'uso del telefono sia fisso che mobile deve assumere la forma di fonogramma da registrare e
 conservare agli atti della scuola con l'indicazione del giorno, dell'ora e del nominativo di chi
 effettua la comunicazione, della persona che ha dato risposta o l'annotazione della mancata
 risposta e il termine tassativo in cui deve avvenire il riscontro del supplente.
- Per supplenze di 30 o più giorni la convocazione può avvenire utilizzando in alternativa al telegramma l'invio di SMS con avviso di ricezione o di e-mail con avviso di ricezione:
 - ✓ la **proposta di assunzione** deve contenere tutti i dati essenziali: il giorno e l'ora della convocazione, la data di inizio, la durata, l'orario settimanale; nel caso sia diretta a più aspiranti deve indicare l'ordine di graduatoria di ciascuno rispetto agli altri convocati;
 - ✓ la proposta di assunzione diretta a più aspiranti, deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto alla convocazione. In questo caso, la proposta può essere accettata oltre che con la presenza fisica nel giorno e nell'ora indicati, anche con accettazione telegrafica o via fax, da far pervenire entro il giorno e l'ora di convocazione; in quest'ultimo caso l'aspirante, se la scuola, successivamente, gli comunica per telefono di essere il destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore.
- Le scuole, inoltre, possono adottare per le proposte di supplenza superiori a 10 giorni sistemi di convocazione singola o plurima tramite SMS con avviso di ricezione dopo aver stipulato apposite convenzioni con le società operanti nel settore.

LE SANZIONI

- L'art. 8 del Regolamento sulle supplenze D.M. 13.6.2007 e l'art. 12 del D.M. 56/09 disciplinano le sanzioni conseguenti al mancato perfezionamento del rapporto di lavoro.
- ! Rinuncia ad una proposta di assunzione
 - ✓ Per le supplenze temporanee "non brevi" la rinuncia per due volte ad una proposta di assunzione nella medesima scuola comporta nello stesso anno scolastico lo spostamento in coda alla graduatoria di istituto nella scuola interessata.
 - **!** la mancata risposta nei termini previsti ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola si debba considerare effettivamente pervenuta al destinatario (telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata con risposta interlocutoria) **equivale alla rinuncia esplicita**.
 - ✓ Per le supplenze brevi nella scuola dell'infanzia e primaria la rinuncia ad una proposta di assunzione comporta la cancellazione dell'aspirante dalla "subgraduatoria" della scuola interessata. l'impossibilità di reperire il supplente mediante telefono cellulare o telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità (7,30-9,00) è considerata rinuncia esplicita e pertanto comporta la cancellazione dell'aspirante che non risulta occupato al momento dell'offerta della supplenza, dall'elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze.



! Le sanzioni relative alla rinuncia ad una proposta di assunzione sono applicate se la comunicazione effettuata dalla scuola risulta effettivamente pervenuta al destinatario (telegramma, telefonata con risposta interlocutoria, SMS con avviso di ricezione o e-mail con avviso di ricezione).

! Mancata assunzione del servizio

✓ La mancata assunzione del servizio dopo l'accettazione di una supplenza del dirigente scolastico comporta nello stesso anno scolastico l'impossibilità di conseguire altre supplenze del medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inseriti.

! Abbandono del servizio

- ✓ L'abbandono del servizio comporta l'impossibilità di conseguire nello stesso anno scolastico supplenze per qualsiasi insegnamento sulla base di tutte le graduatorie.
- I Non sono sanzionabili le ipotesi che consentono di lasciare una supplenza per accettarne un'altra, previste dai commi 2 e 3 dell'art. 8 del Regolamento che si riportano di seguito:
 - art. 8, comma 2: Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
 - art. 8, comma 3: Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.